

Informativa per la clientela di studio

N. 180 del 28.28.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Gestione dei SOA, in vigore nuove sanzioni

Lo **scorso 15 novembre 2012** è entrato in vigore il nuovo D.Lgs. 1° ottobre 2012, n. 186, che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme del regolamento 1069/2009/Ce sui **sottoprodotti di origine animale (SOA)** e sui prodotti derivati non destinati al consumo umano. Le sanzioni previste vanno da un **minimo di 2mila a un massimo di 70mila euro**. Nel caso di violazioni reiterate è inoltre prevista la sospensione delle registrazioni degli impianti di trasformazione e del riconoscimento di operatori, stabilimenti e impianti (da 10 a 20 giorni lavorativi) rilasciate ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento 1069/2009/Ce. L'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria recata dal D.Lgs. 186/2012 sostituisce il D.Lgs. 21 febbraio 2005, n. 36, con la sola eccezione degli articoli sul materiale specifico a rischio Bse e in materia di sequestro e distruzione dei materiali di categoria 1 e 2.

SOA (Scarti derivanti dalla lavorazione di prodotti di origine animale)

Gli scarti derivati dalla lavorazione dei prodotti di origine animale, le parti di animali giudicate non idonee per il consumo umano, quanto destinato alla distruzione, perché non utilizzabile né per l'industria zootecnica né come fertilizzante né idoneo per la produzione di biogas o per il compostaggio, vanno a costituire il complesso panorama dei **"sottoprodotti di origine animale"** (S.O.A.).

In modo più dettagliato con la definizione di "sottoprodotti di origine animale" (S.O.A.), si intendono **corpi interi o parti di animale o prodotti di origine animale, non destinati al consumo umano**.

Nuove sanzioni in vigore

Il **15 novembre 2012 è entrato in vigore** il nuovo D.Lgs. 1° ottobre 2012, n. 186 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione **delle norme del regolamento 1069/2009/Ce** sui sottoprodotti di origine animale e sui prodotti derivati non destinati al consumo umano.

Le sanzioni previste dal provvedimento vanno **da un minimo di 2mila** a un **massimo di 70mila euro** e, nel caso di **violazioni reiterate**, è inoltre prevista la sospensione delle registrazioni degli impianti di trasformazione e del riconoscimento di operatori, stabilimenti e impianti (da 10 a 20 giorni lavorativi) rilasciate ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento 1069/2009/Ce.

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria recata dal D.Lgs. 186/2012 è abrogato il precedente provvedimento recante le sanzioni, ossia il D.Lgs. 21 febbraio 2005, n. 36 (emanato sotto la vigenza dell'abrogato regolamento 1774/2002/Ce), con la sola eccezione degli **articoli 10** sul materiale specifico a rischio Bse e **11** in materia di **sequestro e distruzione** dei materiali di categoria 1 e 2.

Il quadro delle sanzioni

Le norme sanzionatorie previste dal nuovo D.Lgs. 1° ottobre 2012 n. 186 presidiano il rispetto dei precedenti regolamenti comunitari, in relazione alla gestione dei sottoprodotti di origine animale, regole che:

- impongono **a monte** agli operatori del settore di effettuare la "registrazione" della propria persona e il "riconoscimento" degli impianti che utilizzano presso le competenti Autorità pubbliche statali;
- disciplinano **a valle** le fasi di raccolta, trasporto, manipolazione, trattamento, trasformazione dei residui ed eventuale reimmissione sul mercato dei prodotti da essi ottenuti.

Il nuovo sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio introdotto dal nuovo D.Lgs. 186/2012 sostituisce **dal 15 novembre 2012** l'analogo sistema dettato dal D.Lgs. 36/2005 per l'inosservanza della precedente normativa comunitaria in materia di sottoprodotti di origine animale (SOA) rappresentata dal regolamento Ce n. 1774/2002 e poi applicato alle violazioni dei nuovi provvedimenti Ue del 2009 e del 2011.

Del citato D.Lgs. 36/2005 restano però in vigore anche dopo la data del 15 novembre 2012 gli articoli 10 e 11, articoli che continuano infatti a sanzionare la violazione dei precetti del D.M. Salute 16 ottobre 2003 in materia di protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Le nuove sanzioni in vigore

Sanzioni amministrative pecuniarie	
D.Lgs. 186/2012	Da 2 mila euro a 70 mila euro per la violazione degli obblighi previsti dai regolamenti UE n. 1069/2009 e n. 142/2011 in relazione a: ✎ registrazione operatori; ✎ riconoscimento degli impianti; ✎ raccolta; ✎ trasporto; ✎ smaltimento; ✎ reimpiego dei sottoprodotti di origine animale.
D.Lgs. 36/2005	Da 2 mila a 70 mila euro per la violazione degli obblighi previsto dal DM Salute 16 ottobre 2003 in relazione a: ✎ <u>gestione del materiale specifico a rischio.</u>
Sanzioni amministrative accessorie	
D.Lgs. 186/2012	Sospensione della registrazione degli operatori e del riconoscimento degli impianti in caso di: ✎ <u>reiterazione delle violazioni sopra elencate.</u>
Sequestro e distruzione dei SOA	
D.Lgs. 186/2012	In caso di violazione dei regolamenti UE per la gestione dei SOA di categoria 1 e 2.
D.Lgs. 36/2005	In caso di violazione degli obblighi previsti dal D.M. salute 16 ottobre 2003 in relazione alla gestione del materiale a specifico rischio.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✎